

IL RETTORE

- VISTO: lo Statuto dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche;
- VISTA: la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e in particolare gli articoli 12 e 13;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 *“Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, in sostituzione del D.M. (...) 3 novembre 1999, n.509”*;
- VISTA: la legge 8 ottobre 2010, n.170 *“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”* e, in particolare, l'art.5 comma 4;
- VISTO: il decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 30 settembre 2011: *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249”*;
- VISTO: il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca del 1° dicembre 2016, n. 948 recante *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249”* e successive modificazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017 *“Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, come modificato dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018”*;
- VISTO: il Decreto del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 92 dell'8 febbraio 2019 *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, con il quale è stato integrato ed aggiornato, a decorrere dall'anno accademico 2018/2019, il citato Decreto Ministeriale 30 settembre 2011;
- VISTO: in particolare l'art 4, comma 4 del citato D.M. 92/2019, col quale vengono stabilite le modalità di ammissione in soprannumero ai corsi di sostegno, individuando le categorie degli aventi diritto;
- VISTO il Decreto del MUR n. 694 del 30 maggio 2023 che attiva i Corsi di specializzazione per il sostegno, per l'anno accademico 2021/2022 (VIII ciclo) e attribuisce all'Università di Pisa n.250 posti complessivi suddivisi fra i quattro ordini di scuola;
- VISTO: il bando di concorso per l'accesso ai corsi per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2022/2023, emanato con D.R. n. 999, prot. n. 78978, dell'8 giugno 2023 e in particolare l'art.11 *“Ammissione in soprannumero”*.

DECRETA

Articolo 1 – Iscrizioni

1. Sono aperte le iscrizioni in soprannumero, per l'anno accademico 2022/2023 (VIII ciclo), ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per ogni scuola di ordine e grado (di seguito corsi), organizzati dall'Università di Pisa, in base a quanto disposto dall'art.11 del bando di concorso, emanato con D.R. n. 999, prot. n. 78978, del 8 giugno 2023.

Articolo 2 – Requisiti di ammissione

1. Su specifica richiesta degli interessati, sono ammessi in soprannumero ai relativi corsi coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione del sostegno presso l'Università di Pisa:

- non si siano iscritti pur essendo in posizione utile nelle graduatorie di ammissione al corso;
- siano risultati vincitori in più concorsi per l'accesso ai corsi e abbiano esercitato le relative opzioni;

c. siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito ai corsi, ma non in posizione utile;
d. abbiano sospeso il corso al quale erano iscritti.

2. Stante il verificarsi delle precedenti condizioni l'interessato all'iscrizione in soprannumero può iscriversi ad un solo corso.

Articolo 3 – Modalità di immatricolazione in soprannumero ai corsi dei richiedenti di cui ai punti a., b. e c. dell'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento

1. Per immatricolarsi in soprannumero l'interessato deve:

- presentare **domanda**, per l'ordine di Scuola per il quale intende iscriversi, **unicamente on line sul portale Alice**, provvedendo all'inserimento dei dati richiesti, secondo le istruzioni riportate nella **“guida per l'immatricolazione”**. La domanda deve essere presentata a partire dalle ore **11,00 del 1 agosto 2023** fino alle ore **12,00** (ora italiana) **del 12 settembre 2023**;
- caricare tramite upload i seguenti documenti:
 - ✓ il **formulario di immatricolazione** (FORIMM),
 - ✓ la **dichiarazione** (DichSos),
 - ✓ **l'allegato A** al presente avviso nel quale si dichiara di possedere il requisito per l'iscrizione in soprannumero;
- provvedere, entro il termine perentorio **del 12 settembre 2023, ore 23,59 (ora italiana)** al pagamento della prima rata di iscrizione di euro 1.266,00, comprensiva di imposta di bollo, con il sistema PagoPA al quale si accede al termine dell'iscrizione on-line. L'interessato che non abbia provveduto al pagamento entro il predetto termine perentorio non sarà iscritto al corso.

La **“guida per l'immatricolazione”**, il **formulario di immatricolazione** (FORIMM) e la **dichiarazione** (DichSos) saranno disponibili sulla pagina web **“[formazione insegnanti- corsi di specializzazione per il sostegno](#)”** entro la data di inizio delle immatricolazioni.

Articolo 4 – Riattivazione come soprannumerari della carriera degli allievi sospesi (punto d. dell'articolo 2, comma 1, del presente provvedimento)

1. Coloro che hanno sospeso un corso di sostegno nei cicli precedenti, possono riattivare la carriera sospesa presentando la richiesta, corredata di marca da bollo da 16,00 euro, utilizzando il modulo (**allegato B**), al presente provvedimento) **entro la data di inizio del corso**. Sarà cura dell'amministrazione contattare il richiedente per eventuali adempimenti inerenti alla riattivazione della carriera ed alla specifica posizione contributiva.

2. Il modulo (**allegato B**) deve essere inoltrato tramite **sportello virtuale** insieme ad un documento di identità.

Articolo 5 – Iscrizioni in soprannumero da o verso altro Ateneo

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto Ministeriale 694/2023, gli aventi diritto all'iscrizione in soprannumero possono essere ammessi esclusivamente presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove concorsuali, salvo motivata deroga dovuta a ragioni di particolare gravità e/o urgenza, che sarà gestita tra le istituzioni universitarie.

2. Coloro che, avendo sostenuto le prove concorsuali in altre Università nei cicli precedenti all'VIII, intendono iscriversi in soprannumero presso l'Università di Pisa devono presentare istanza tramite **sportello virtuale** entro il **12 settembre 2023**. L'istanza deve essere corredata da idonea documentazione relativa ai motivi per i quali si richiede l'iscrizione presso l'Università di Pisa e sarà valutata dal Dirigente della Direzione Servizi per la didattica e gli studenti sentito il Direttore dei corsi. Se la richiesta viene accettata, l'Università di Pisa comunicherà tramite sportello virtuale all'interessato le modalità per l'immatricolazione, fornendo la relativa modulistica.

3. Coloro che, avendo sostenuto le prove concorsuali presso l'Università di Pisa nei cicli precedenti all'VIII, intendono iscriversi in soprannumero presso altre Università, devono presentare domanda di nullasta in uscita tramite lo **sportello virtuale**, indicando l'Università presso la quale intendono iscriversi, alla quale dovranno fare riferimento per le modalità e i termini di iscrizione.

Articolo 6 – Contribuzione

1. La contribuzione per l'anno accademico 2022/2023 è di 2.500,00 euro, suddivisa in due rate di pari importo, delle quali la prima da versare al momento dell'iscrizione insieme all'imposta di bollo di euro 16,00. La contribuzione non è suscettibile di riduzione per merito e/o condizione economica.

2. Sono esonerati totalmente dalla contribuzione e dovranno soltanto pagare l'imposta di bollo di euro 16,00 coloro che, all'atto dell'immatricolazione o della riattivazione della carriera, autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, secondo quanto disposto dal [Regolamento di Ateneo sulla contribuzione](#)

Articolo 7 - Responsabile del procedimento e trattamento dati personali

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Gisella Trenta.

2. Ai sensi del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679, i dati personali forniti dai candidati e i dati che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno raccolti presso l'Università di Pisa e verranno trattati per le finalità di gestione delle procedure alle quali si riferisce il presente bando. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato in modalità informatizzata e manuale e saranno conservati secondo i termini di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza l'impossibilità di espletare le predette procedure. I suddetti dati, inoltre, potranno 9 essere comunicati a terzi per finalità di gestione delle attività concorsuali. I candidati potranno esercitare i diritti disciplinati dalla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali), rivolgendo le proprie istanze all'indirizzo e-mail alicepostlaurea@adm.unipi.it. L'informativa estesa ai sensi del predetto Regolamento è consultabile al link <https://www.unipi.it/index.php/servizi-di-segreteria/item/18487-trattamento-dei-dati-personali-deglistudenti>.

Articolo 8 – Pubblicità, ulteriori informazioni

1. Il presente provvedimento viene pubblicato [all'albo ufficiale](#) dell'Ateneo e sul sito di Ateneo alla pagina web dedicata alla "[formazione insegnanti-corsi di specializzazione per il sostegno](#)"

2. Eventuali informazioni possono essere richieste tramite lo [sportello virtuale](#) all'Unità Formazione insegnanti- segreteria amministrativa. È altresì attivo lo sportello telefonico (3663433209) e in presenza secondo i seguenti orari:

- lunedì: ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento
- martedì: ore 15:30 - 17:30 sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- mercoledì: ore 11:00-13:00 sportello telefonico senza appuntamento
- giovedì: ore 11:30 - 13:30 - sportello soltanto su appuntamento in presenza o telefonico
- venerdì: ore 9:00-11:00 - sportello telefonico senza appuntamento.

Nei giorni in cui lo sportello telefonico è su appuntamento, gli utenti esterni si dovranno prenotare tramite l'agenda virtuale indicando nel campo "motivazione" anche un recapito telefonico e l'opzione fra lo "sportello telefonico" e quello in "presenza":

- nel caso di "sportello telefonico" gli operatori dell'ufficio contatteranno gli utenti al numero di cellulare indicato nell'agenda virtuale
- nel caso di "sportello in presenza" gli utenti dovranno recarsi presso la segreteria amministrativa dei Corsi di sostegno - Largo Pontecorvo, 3 - Edificio E (piano terra) - Pisa.

Articolo 9 – Disposizione finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

IL RETTORE
Riccardo Zucchi